



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57

OGGETTO: Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2022, e determinazione delle relative scadenze dei versamenti.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISETTE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:00**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	No	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l'applicativo "GoToMeeting" su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 20.03.2020, pubblicato in pari data all'Albo Pretorio on-line al n. 242 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 56 del 16/12/2021 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022, E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE SCADENZE DEI VERSAMENTI.”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il consigliere Lamberto, la quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

leggendo parte della proposta di deliberazione medesima;

Preso atto che nessuno chiede di intervenire;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 8
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 4 (Ruggiero - Melino - Pellegrini - Silano)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 56 del 16/12/2021 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022, E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE SCADENZE DEI VERSAMENTI.**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 8
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 4 (Ruggiero - Melino - Pellegrini - Silano)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 con successiva deliberazione all'ordine del giorno della stessa seduta consiliare.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 56

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 16/12/2021

OGGETTO: Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2022, e determinazione delle relative scadenze dei versamenti.

VISTI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i., modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 35 in data 25 giugno 2020, immediatamente esecutiva;
- In particolare, l'art. 4, commi 5 e 6, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che *"5. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Soggetto Gestore, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore. 6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del tributo."*;
- Inoltre, l'articolo 15, commi 2-4, del medesimo Regolamento, in merito alla riscossione del tributo e alle relative scadenze, il quale, senza predeterminare in via generale le scadenze per il versamento del tributo, prevede che: *"Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai fini della riscossione spontanea del tributo: a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuti salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno; b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo. 3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. 4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo."*;

CONSIDERATO che:

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in base all'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;
- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino;
- L'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- La predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità sopra menzionata, tra le altre, le funzioni di:
 1. *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 2. *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 3. *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;
- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Con la stessa deliberazione l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì:
 1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

4. l'introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti;
- Con successiva deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2);
 - Con determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 il direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità medesima ha quindi approvato gli schemi tipo per la redazione della proposta tariffaria e fornito alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione del nuovo metodo tariffario riferito al periodo 2022-2025;

DATO ATTO che:

- Alla data odierna il Consorzio Co.Va.R. 14, Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, non ha ancora potuto provvedere a trasmettere i Costi previsionali 2022 e il Piano Economico Finanziario (PEF) previsionale 2022, aggiornato alle nuove disposizioni ARERA sopra menzionate;
- Il medesimo Consorzio ha invece fornito da ultimo i Costi previsionali 2021 e il Piano Economico Finanziario (PEF) previsionale 2021, approvati con deliberazione consiliare n. 33 del 28 giugno 2021 con validità per il corrente anno;
- Sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammonteranno in via presuntiva, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a € 815.955,07, inclusi i costi fissi, per trasferimenti diretti al Co.Va.R. 14, oltre a ulteriori € 11.215,18 per altri costi collegati al servizio e così per complessivi € 827.170,25, e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI;
- Il piano finanziario 2022 sarà comunque successivamente presentato all'approvazione del Consiglio comunale una volta redatto, a sua volta, tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Co.Va.R. 14 in accordo con il metodo tariffario ora vigente (MTR-2);
- Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 927.841,00 per l'anno 2022 e a € 927.841,00 anche per gli anni 2023 e 2024, comprensivo della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 100.670,75;

RITENUTO che:

- Occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2022-2024;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si è adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;

- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;
- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando provvisoriamente un piano economico finanziario - PEF - conforme ai più recenti dati comunicati dal COVAR 14 relativamente all'anno corrente 2021 - in allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e approvando le tariffe relative alla TARI realizzando un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla sopra menzionata deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e dell'allegato Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;
- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla TARI realizzando un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
- Si possano in particolare stabilire i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, tra quota fissa e variabile, e tra le diverse tipologie di utenza domestiche e non domestiche risultanti dall'allegato prospetto tariffario in allegato "B" al presente atto, da ritenersi i più confacenti e corrispondenti alle specifiche realtà locali;
- Per le utenze domestiche, si possa determinare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Ka e Kb nella misura di cui allo stesso allegato "B";
- Per le utenze non domestiche, si possa confermare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura di cui allo stesso allegato "B";
- Si debba, a tal riguardo, innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei parametri di cui allo stesso allegato "B";
- Sia congruo applicare il 69,00% del gettito di tariffa alle utenze domestiche e il 31,00% di tale gettito alle utenze non domestiche;
- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall'ufficio tributi riguardanti gli immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa:
 - o Qapf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze non domestiche): 2,8793;
 - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,1960;
 - o Quf (quota unitaria espressa in €/m² per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze domestiche): 1,3977;
 - o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): 559,2667;
 - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): 0,1056;
- Sia quindi opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa alla TARI come da prospetti "A" e "B" allegati alla presente proposta;
- Ci si debba comunque riservare di riapprovare il piano economico finanziario e le tariffe così approvate per l'anno 2022 qualora la normativa eventualmente sopravvenuta consenta di farlo anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, variando contestualmente il medesimo, a seguito del pervenimento di uno schema di PEF 2022 da parte del COVAR 14 che aggiorni e sostituisca il PEF 2021 utilizzato per la presente deliberazione in mancanza di dati più aggiornati al momento attuale;

- Si debba inoltre provvedere a stabilire le rate di versamento della TARI per l'anno 2022, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 del vigente Regolamento sopra menzionato;
- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente:
 1. prima rata: scadenza 30 giugno 2022
 2. seconda rata: scadenza 15 settembre 2022
 3. terza rata: scadenza 31 ottobre 2022
 4. quarta rata: scadenza 30 aprile 2023;
- Si debba altresì stabilire e precisare che le prime tre rate saranno versate in acconto, calcolato sulla base del 100% della tariffa 2021 ripartita in parti uguali tra le tre rate così individuate, mentre la quarta rata sarà calcolata a saldo sulla base della tariffa 2022, potendo avere così valore positivo o negativo e venendo, in tale ultimo caso, scomputata e detratta dalla prima rata della TARI 2023;
- Si debba altresì precisare che la rata totale derivante dalla somma degli acconti relativi alla 1°, 2° e 3° rata potrà essere versata in occasione della seconda rata di acconto del 15 settembre 2022, in deroga rispetto al Regolamento comunale che prevede il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

PROPONE

Di dare atto che alla data attuale si presume che le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammonteranno, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a € 815.955,07, inclusi i costi fissi, per trasferimenti diretti al Co.Va.R. 14, oltre a ulteriori € 11.215,18 per altri costi collegati al servizio e così per complessivi € 827.170,25, e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI.

Di approvare quindi provvisoriamente anche per l'anno 2022 un piano economico finanziario - PEF - conforme a quello approvato relativamente all'anno corrente 2021 con deliberazione consiliare n. 33 del 28 giugno 2021 - in allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - e di approvare le tariffe relative alla TARI risultanti dall'allegato prospetto tariffario in allegato "B" al presente atto realizzando un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, con riserva di portare alla riapprovazione del Consiglio Comunale il PEF e le tariffe definitive per l'anno 2022 entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, variando contestualmente il medesimo bilancio di previsione, a seguito del pervenimento di uno schema di PEF e di tariffe 2022 da parte del COVAR 14 in accordo con il metodo tariffario ora vigente (MTR-2).

Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2022-2024 che sarà approvato con successiva delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base della copertura integrale dei costi, per un importo complessivo pari ad € 927.841,00 per l'anno 2022 e a € 927.841,00 anche per gli anni 2023 e 2024, comprensivo della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 100.670,75.

Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l'anno 2022 dovranno garantire un tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00%.

Di determinare le scadenze dei versamenti della TARI per l'anno 2022 secondo lo schema seguente:

1. prima rata: scadenza 30 giugno 2022
2. seconda rata: scadenza 15 settembre 2022
3. terza rata: scadenza 31 ottobre 2022
4. quarta rata: scadenza 30 aprile 2023.

Di stabilire e precisare che le prime tre rate saranno versate in acconto, calcolato sulla base del 100% della tariffa 2021 ripartita in parti uguali tra le tre rate così individuate, mentre la quarta rata sarà calcolata a saldo sulla base della tariffa 2022, potendo avere così valore positivo o negativo e venendo, in tale ultimo caso, scomputata e detratta dalla prima rata della TARI 2023.

Di precisare che la rata totale derivante dalla somma degli acconti relativi alla 1°, 2° e 3° rata potrà essere versata in occasione della seconda rata di acconto del 15 settembre 2021, in deroga rispetto al Regolamento comunale che prevede il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Di confermare in capo al Covar 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale e dell'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI.

Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per procedere nel corso della medesima seduta ad approvare il bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE